


RECTA RATIO

Testi e Studi di Filosofia del Diritto



Francesco Viola

1900-2020

Una storia del diritto naturale

G. Giappichelli Editore

PREFAZIONE

Questa non è una storia delle teorie del diritto naturale, ma delle ragioni che le giustificano, e che possono trovarsi anche in teorie non giusnaturalistiche negli intenti. Il suo oggetto, il diritto naturale, è qui inteso in senso molto largo sì da comprendere tutte le concezioni che non riducono tutto il diritto positivo a creazione e prodotto della volontà umana. A rigore, nel diritto naturale v'è un evidente riferimento alla natura in generale, e alla natura umana in particolare, come fonte del diritto. Per questo opportunamente si distingue il diritto naturale dal "diritto non positivo", che fa appello ad un principio di oggettività non fondato sulla natura. Tuttavia, gli interrogativi e le ragioni per cui si è insoddisfatti da una visione meramente giuspositivistica sono nella sostanza gli stessi nell'uno o nell'altro caso, sicché il conflitto su come intendere il diritto non positivo si può e si deve considerare interno al giusnaturalismo in generale, inteso tradizionalmente come una categoria concettuale suscettibile di versioni tra loro molto diversificate.

Le teorie del diritto naturale sono spesso considerate come frutto di costruzioni ideali ed astratte di filosofi ben poco attenti al diritto positivo e alle sue logiche interne, se non addirittura come ideologie etico-politiche volte ad influenzare l'esercizio del potere civile per esercitare o mantenere un dominio culturale e morale. Ed in effetti non di rado sono state l'una e l'altra cosa. Ma dall'origine e dall'uso di una dottrina non si possono trarre argomenti decisivi per inficiarne la validità o la verità. Al contrario, la persistenza e la vitalità di una ricerca, nonostante i suoi ripetuti fallimenti, dimostra che l'eliminazione degli interrogativi che la animano lascia un vuoto, che richiede di essere in qualche modo colmato.

Questo vuoto non riguarda soltanto l'eliminazione dalla teoria giuridica dell'aspirazione ad un diritto giusto, di cui è piena, spesso vanamente, tutta la storia umana, ma soprattutto l'irrelevanza che nel concetto di diritto assume qualsiasi riferimento al suo contenuto, sia nel senso di limite da rispettare, sia nel senso di fine da perseguire. Il diritto "vuoto", cioè capace di essere riempito da qualsivoglia contenuto – come pensava Kelsen –, può forse soddisfare la certezza epistemologica, ma non già quella della ragion pratica nel suo esercizio morale e politico, ed è inerte sul piano normativo. Di conseguenza, il concetto, che ne deriva, è svuotato da ogni riferimento alle modalità dell'azione umana, al suo carattere intenzionale e teleologico, proponendosi come meramente funzionale all'ordine sociale, qualunque esso sia.

L'obiettivo di questa storia recente delle ragioni del diritto naturale, sottostanti le sue diversificate teorie, è non solo quello di mostrare la perennità delle istanze di Antigone, ma anche quello di aiutare a riconoscerle nelle metamorfosi del nostro tempo.

Il presupposto di questa storia del diritto naturale potrebbe sembrare contraddittorio, perché condivide pienamente la nota affermazione di John Austin (1971, 124): "every law properly so called is a positive law". Ogni vero diritto è necessariamente positivo, cioè in qualche modo effettivo o in forza (BOBBIO 1965, 163-165). L'essere giusto non basta perché sia diritto, come d'altronde per il diritto non basta essere effettivo per essere giusto. Quindi, in ogni caso, l'idea di diritto naturale è parassitaria di quella di diritto positivo. C'è, pertanto, da chiedersi se il connotato dell'esistenza fattuale sia sufficiente per il concetto di diritto positivo e se, nella ricerca di cos'altro ci sia bisogno, il vetusto e logoro concetto di diritto naturale non sia ancora di qualche utilità. D'altronde, alla fin dei conti, liberarsi dai parassiti non sempre è consigliabile, specie quando difendono dai microbi.

La storia del pensiero giuridico insegna che in tutte le epoche l'idea del diritto naturale accompagna quella di diritto positivo come la sua ombra. Ad esempio, nel giusnaturalismo moderno, e solo in questo, il diritto naturale è stato pensato come quell'ordine sociale razionale che la società dovrebbe avere, dando vita così all'idea di codice e all'età della codificazione.

Una volta consolidatasi questa cultura giuridica il diritto naturale è apparso come un doppione superfluo e illusorio in quanto mancante di effettività. Tuttavia ancora oggi, se si vuole comprendere l'idea della codificazione del diritto, bisogna aver presente i sistemi razionali di diritto naturale che l'hanno preparata nel XVIII secolo. Alle spalle del diritto positivo c'è sempre un'idea che lo avvalora e che non deve essere confusa con la sua mera effettività.

Da un altro punto di vista, l'idea del diritto naturale non è messa del tutto fuori gioco da un concetto di diritto positivo come opera dell'artificio umano, se vogliamo distinguerla, come dovremmo, dalla pura e semplice creazione dal nulla (come pensava l'imperativismo giuridico). Un artificio, infatti, presuppone qualcosa su cui lavorare, qualcosa da determinare e specificare. In quest'ottica il diritto naturale si presenta nella veste di principi portatori di beni o valori umani da cui il processo di positivizzazione del diritto prende inizio.

È, pertanto, venuto il momento di chiedersi quale idea di diritto naturale accompagni la nostra epoca giuridica, segnata dall'ascesa e dal declino della codificazione a vantaggio della costituzionalizzazione e dell'internazionalizzazione del diritto.

Il presente scritto è in parte la rielaborazione di un testo già pubblicato in lingua inglese¹ e di una sintesi di esso già pubblicata in lingua italiana², mentre la parte sulle teorie contemporanee del diritto naturale è interamente nuova. Avverto che le citazioni in italiano sono una mia traduzione, laddove non vi sia altra traduzione disponibile.

Francesco Viola

¹ *Introduction: Natural Law Theories in the 20th Century*, in *A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence*. Vol. 12: *Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Civil World*. Tome 2: *Main Orientations and Topics*, eds. Enrico Pattaro and Corrado Roversi, Springer, Dordrecht, 2016, pp. 3-90.

² *Le tre rinascite del diritto naturale nel Novecento*, in M. KRIENKE (a cura di), *Ripensare il diritto naturale e la dignità umana. Tradizione e attualità di due topoi etico-giuridici*, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 17-45.

INTRODUZIONE

Bisogna preliminarmente distinguere il diritto naturale dalle dottrine del diritto naturale. Queste sono molteplici e spesso ben diverse fra loro, ma sono accomunate dalla permanenza di un identico problema, cioè quello dell'esistenza di un diritto non prodotto dall'uomo o, più modestamente, della presenza nel diritto positivo di elementi propriamente giuridici non posti dall'uomo. Questo è il diritto naturale come problema, mentre una dottrina del diritto naturale ne è una delle possibili risposte. Il problema è uno, le risposte sono molte. Il problema è permanente nella storia del pensiero giuridico, le risposte sorgono e tramontano, a volte ritornano in forma rinnovata ma dipendono sempre dall'evoluzione storica del diritto positivo.

Il giusnaturalismo può presentarsi come una concezione deontologica del diritto, cioè volta a stabilire come il diritto positivo deve essere. Da questo punto di vista esso si distingue dalle altre concezioni deontologiche del diritto per il modo d'individuare i criteri del dover essere giuridico.

Il giusnaturalismo può anche presentarsi come una teoria del diritto, cioè volta a descrivere come il diritto è. Da questo punto di vista esso si distingue dalle altre teorie del diritto per il modo di definire il concetto di diritto. Solo in questo secondo senso il giusnaturalismo appartiene all'ambito vero e proprio della conoscenza del diritto e, pertanto, può entrare in confronto e competizione con le altre teorie del diritto e, in particolare, con quelle giuspositivistiche.

Nel primo senso il giusnaturalismo appartiene all'ambito dell'etica o della politica o, più precisamente, all'ambito della critica morale o politica del diritto positivo ed è in linea di principio compatibile con una teoria giuspositivistica. Tuttavia, nella storia del pensiero giuridico non è per nulla facile distinguere i due sensi di giusnaturalismo, anche perché una conce-

zione deontologica del diritto spesso presuppone un concetto di diritto già connotato in senso giusnaturalistico.

Poiché il senso più tipico e controverso di giusnaturalismo è quello legato alla sua pretesa di presentarsi come teoria del diritto, ad esso si presterà qui l'attenzione principale.

Il giusnaturalismo come teoria del diritto si caratterizza in generale per le seguenti istanze: 1) una descrizione del diritto alla luce del suo senso pratico, cioè come ragione per l'azione; 2) il rilievo della natura umana ai fini della determinazione dei contenuti del diritto; 3) il principio di valutatività della teoria giuridica e, insieme, il suo carattere cognitivo; 4) la connessione necessaria fra diritto e morale; 5) il carattere giuridico del diritto naturale.

Ovviamente è ben difficile che una dottrina del diritto naturale risponda a tutte queste istanze ed allora ci saranno concezioni più o meno forti del diritto naturale e concezioni più o meno deboli. Quale fra questi caratteri è quello strettamente indispensabile, affinché si possa ancora parlare di giusnaturalismo? È impossibile rispondere a questa domanda senza mettersi dal punto di vista interno di una dottrina del diritto naturale. Per questo in quest'indagine storica adotteremo il senso più ampio possibile di giusnaturalismo.

In ogni caso, affinché il giusnaturalismo conservi un rilievo significativo, non basta riconoscere che il diritto positivo nella sua origine e nella sua pratica applicazione non è auto-sufficiente, dovendo far ricorso ad elementi esterni (di carattere morale, sociale, politico ed economico); non basta neppure rilevare che i sistemi giuridici, in quanto espressioni culturali, sono intrisi di moralità positiva; ma occorre sostenere che fattori non prodotti dall'uomo esercitano un ruolo normativo già segnato da una loro propria giuridicità, anche se abbisognano ancora di un processo di positivizzazione. Tutto ciò che appartiene a questo processo come suo elemento costitutivo si deve considerare come "giuridico", anche se di per sé ha ancora un carattere potenziale. Questo spiega anche perché tra i caratteri distintivi del giusnaturalismo non ho posto la distinzione fra ciò che è naturale e ciò che è artificiale. Infatti, non tutto ciò che è artificiale si oppone alla natura, al contrario questa per valere ha sempre bisogno di essere articolata dall'opera umana.

Dopo un secolo segnato dal giuspositivismo, il Novecento registra in più riprese il ritorno del diritto naturale. Ma ciò non è tanto dovuto all'antipositivismo che costituì il punto d'incontro di tendenze filosofiche molto diverse fra loro (FASSÒ 2001, 214). Infatti, è ormai ampiamente dimostrata l'indipendenza fra il positivismo filosofico e quello giuridico (cfr., ad esempio, PATTARO 1976). La ragione, invece, bisogna cercarla nello svilupparsi di una riflessione filosofica sui rapporti tra diritto e società più attenta al suo oggetto che alle affiliazioni di scuola. Le trasformazioni sociali esigono di essere interpretate e spiegate di per se stesse piuttosto che essere semplicemente dedotte da un sistema filosofico presupposto. Come si sa, la stabilità sociale non è favorevole al riconoscimento del diritto naturale, mentre nei periodi di crisi ci si interroga sulle nuove idealità sociali e politiche intorno a cui ricostruire un nuovo assetto sociale. Ed allora sarà più evidente il ruolo giusgenerativo del diritto naturale.

Possiamo così individuare tre rinascite del diritto naturale: quella dell'inizio del Novecento, quella provocata dalla seconda guerra mondiale e quella propria del costituzionalismo contemporaneo a partire dagli ultimi due decenni del Novecento fino ai giorni nostri. Tutt'e tre appartengono al "secolo breve", ma bisogna rendersi conto che sotto la stessa etichetta vi sono fenomeni culturali e istanze filosofiche ben diverse. Se vi sono tre rinascite, vuol dire che vi sono state almeno altrettante morti o crisi (BOBBIO 1965, 180) e conseguenti ritorni del giuspositivismo (LANG-HINRICHSSEN 1954). La dialettica tra giusnaturalismo e giuspositivismo fa parte della struttura essenziale del pensiero giuridico di tutti i tempi a partire dal diritto romano.

1) Il ritorno del diritto naturale agli inizi del Novecento è in realtà dettato dall'insoddisfazione nei confronti del giuspositivismo ottocentesco, che aveva in generale perseguito l'obiettivo di una progressiva e rigorosa separazione della sfera giuridica, trascurando troppo le idealità morali e le basi sociali del diritto. Da questo punto di vista la dottrina pura del diritto di Hans Kelsen si può considerare come l'epigono di questo inesorabile processo, che si va spostando dal contenuto alla forma del diritto.

2) Il ritorno del diritto naturale dopo la II guerra mondiale è ovviamente dettato dal fatto che le evidenti e gravi violazioni della dignità umana erano state permesse o non impedito dal diritto positivo del tempo e che, quindi, bisognava evitare che ciò avvenisse di nuovo. Pertanto, lo Stato di diritto ottocentesco si è trasformato in Stato costituzionale di diritto.

3) Il ritorno del diritto naturale alla fine del Novecento è stato provocato dall'espansione della problematica dei diritti umani all'interno dei regimi costituzionali con la conseguente trasformazione del modo di concepire il diritto positivo stesso. Qui la rinascita del diritto naturale si confonde in modo spesso indistinguibile con la revisione interna al positivismo giuridico e si sviluppano concezioni miste, cioè tentativi di unione tra l'istanza positivista e quella giusnaturalistica. Nel primo ventennio del Duemila si consolida un movimento di pensiero giuridico, che con molteplici varianti interne ruota intorno ad un concetto giusnaturalistico di diritto positivo, ed è questa certamente una novità in questa storia più che centenaria del diritto naturale.

I

LA PRIMA RINASCITA

Sommario

1.1. Diritto naturale e scienza giuridica. – 1.2. Il giusnaturalismo cattolico. – 1.3. Formalismo e diritto naturale. – 1.3.1. La natura del diritto. – 1.3.2. I valori del diritto. – 1.4. Antiformalismo e diritto naturale. – 1.4.1. Il diritto vivente. – 1.4.2. Neotomismo positivista. – 1.4.3. Colmare le lacune e trovare la regola giuridica. – 1.4.3.1. L'insormontabile diritto naturale. – 1.4.3.2. Un diritto naturale transeunte e fragile. – 1.4.3.3. Gli scopi del diritto. – 1.5. Al di là del formalismo e dell'antiformalismo.

1.1. Diritto naturale e scienza giuridica

Nel 1854 Bernhard Windscheid aveva affermato con soddisfazione che il sogno del diritto naturale era finito, ma trent'anni dopo, nel 1884, era costretto a riconoscere a denti stretti che il sogno di “un diritto universale, fisso ed immutabile, fondato sulla ragione, durava ancora” (WINDSCHEID 1904, 9 e 105; cfr. anche BJARUP 2005).

Agli inizi del Novecento, dopo che da tempo s'era esaurito il giusnaturalismo post-kantiano (cfr., ad esempio, AHRENS 1838-40), il ritorno della problematica del diritto naturale fu possibile a causa del logoramento del giuspositivismo e del rinnovamento del giusnaturalismo cattolico, anche se i due fenomeni culturali si svilupparono separatamente e restarono separati.

All'interno di dottrine giuspositivistiche emersero istanze non positivistiche che confusamente manifestavano un'inquietudine e un'insoddisfazione crescente della stessa scienza giuridica. Questo disagio era prodotto dall'inesorabile allontanamento di una dogmatica giuridica altamente formalizzata dal-

l'evoluzione della società, in cui emergevano, in modo sempre più pressante, nuovi interessi di nuovi gruppi sociali a loro volta portatori di nuove idealità. Ma ciò spesso non significò un ricorso esplicito al diritto naturale, che nei casi più benevoli era inteso come una morale esterna ed estranea al diritto positivo.

Al contempo il diritto naturale cattolico, che tradizionalmente era, ed è ancora oggi, la dottrina paradigmatica, si andava affrancando dall'eclittismo filosofico e dotando di una propria fondazione morale. In più il diritto naturale cattolico si sforzò in qualche modo di farsi interprete del suo tempo. Ma tutto ciò non fu sufficiente ad accreditarlo presso i giuristi, ma soltanto a permettergli di entrare nel dibattito sociale come un interlocutore degno di essere ascoltato.

Questa è propriamente la connotazione della prima rinascita del diritto naturale, cioè l'accettazione della legittimità della sua presenza nella riflessione sociale, e conseguentemente giuridica, d'anzì radicalmente negata¹.

La lenta e sistematica costruzione della scienza giuridica dell'Ottocento era stata possibile in quanto non presupponeva un diritto alla mercé di una fluttuante volontà sovrana, ma – secondo la concezione di Savigny – si rifaceva ad un ordine oggettivo preesistente nella società e da esso traeva tutta la sua stabilità (FIORAVANTI 2011). Una volta elaborate le categorie giuridiche fondamentali, il diritto positivo aveva perso il contatto con le sue basi sociali e voleva vivere una vita propria nella convinzione che ciò fosse necessario alla scientificità della giurisprudenza. Al posto della società e del popolo ora c'era lo Stato, cioè un ordine artificiale. La formula del *Rechtsstaat* è, pertanto, rappresentativa di questa autofondazione del diritto nell'Ottocento.

Questo assetto entra in crisi quando la conformità alla legge non esaurisce più il problema della giustezza della decisione presa dal giudice (SCHMITT 1912). Ciò significa che vi sono istanze giuridiche provenienti da luoghi diversi dal diritto statale. Si prefigura la possibilità di un diritto *contra legem*. Questi luoghi possono essere quelli della prassi giuridica o della stessa scienza giuridica, ma anche più in profondità quelli della vita sociale.

¹ Una ricostruzione di questa ripresa dei concetti del diritto naturale in Europa e negli Stati Uniti è stata compiuta da Haines (1930).

Anche se nel primo decennio del secolo XX furono pubblicate molte opere sul diritto naturale, il primo a parlare esplicitamente di una sua rinascita è Joseph Charmont (1910)². Egli lo intende come una forma di “idealismo giuridico”, che rivendica la legittimità di istanze morali mortificate dal diritto inteso come mera tecnica. Ma più che al diritto naturale Charmont, sulla scia di Raymond Saleilles (1902), si riferisce ai diritti naturali, che hanno la loro origine nella Scuola classica del diritto naturale dei secoli XVII e XVIII (SOLARI 1904) e il loro compimento nelle dichiarazioni dei diritti, americana e francese, nonché più a monte nel pensiero di Kant. Ciò che Charmont difende è soprattutto il ruolo del soggetto di diritto, mortificato soprattutto dall'utilitarismo e dal positivismo filosofico. Ha ben presente la problematica del conflitto fra legge e coscienza individuale e valorizza il pensiero di Rudolf von Jhering, che – a differenza di Savigny – aveva sottolineato il ruolo attivo della lotta per il diritto soggettivo e l'importanza dello scopo nel diritto³. Tuttavia, Charmont non sembra molto coerente con il suo soggettivismo cristiano quando considera decisivi per la ripresa del diritto naturale il solidarismo organicista di Èmile Durkheim, la teoria di Geny della libera ricerca scientifica e persino, anche se con qualche riserva, la teoria del diritto oggettivo di Léon Duguit considerato da lui come un criptogiusnaturalista (cfr. anche HAINES 1930, cap. X). Questi riferimenti avrebbero richiesto una maggiore considerazione del diritto naturale come morale oggettiva, che nel pensiero di Charmont era carente, essendo interessato piuttosto ai diritti naturali della modernità.

Il ritorno dell'attenzione della scienza giuridica per il diritto naturale in senso oggettivo era ostacolato dal suo confinamento nel campo della morale, che era tenuta ben distinta dal diritto positivo. Anche se – come ha notato Jean Dabin (1928, 431) – il diritto naturale dei moralisti poteva essere accettato dai giuristi come diritto ideale razionale, restava pur sempre esterno al diritto positivo (RIPERT 1918), mentre come diritto soggettivo poteva ben avanzare una pretesa giuridica.

² Nella cultura americana un testo corrispettivo può essere considerato quello di Morris Raphael Cohen (1916).

³ Come si vedrà, questo appello al pensiero di Jhering sarà di aiuto per la prima rinascita del diritto naturale.

Pertanto, non basta il riferimento ai diritti naturali dell'Illuminismo per parlare di una vera e propria rinascita del diritto naturale, ma bisogna soprattutto che valori morali oggettivi siano significativi per il diritto positivo. Cominceremo con l'esaminare l'evoluzione del rapporto fra il diritto naturale e la morale e poi considereremo il fenomeno culturale dell'apertura della scienza giuridica alle istanze etico-sociali.

1.2. Il giusnaturalismo cattolico

Agli inizi del Novecento il diritto naturale si candidava a svolgere – se vogliamo usare una distinzione di Lask (1950, 6-7) – una duplice funzione. Dal punto di vista formale si presentava come criterio di validità del diritto positivo e come fondamento metafisico della sua normatività, e dal punto di vista materiale intendeva dettare i contenuti necessari del diritto positivo. Ma il ricorso alla metafisica non era guardato con favore dalla filosofia dominante e l'indistinzione fra morale e diritto non era gradita alla scienza giuridica, preoccupata di difendere una legalità formale equidistante fra gli ideali etici e la mera empiria. Alla "dottrina idealistica del diritto naturale" si opponeva, dunque, "la dottrina realistica del diritto positivo" (BERGBOHM 1973, 144).

Com'è noto, la difesa principale del diritto naturale proveniva dalla lunga tradizione della Chiesa cattolica, che stava da tempo attraversando un periodo di travaglio culturale interno. Dal punto di vista del diritto naturale questo ripensamento non riguardava i contenuti tradizionali che ancora coincidevano con la prevalente moralità positiva, ma piuttosto i fondamenti teorici. Questi erano prevalentemente di carattere teologico e, quindi, ben poco significativi per i non credenti.

In realtà vi sono due modi di considerare il diritto naturale: come una morale universale fondata su un'idea generale della natura umana mediante l'uso della ragione naturale, e come una specifica tradizione morale formatasi all'interno della fede cristiana e all'ombra della Sacra Scrittura (PORTER 2003; MACINTYRE 1988).

Per gli scolastici medioevali, che intendevano proseguire la tradizione greca e romana, sia la Scrittura sia la ragione sono

espressione della stessa sapienza divina e, quindi, sono isomorfi. Non solo la legge naturale era tratta dalla Scrittura, ma questa era anche interpretata alla luce della legge naturale.

Nella modernità le due fonti della rivelazione cristiana, la ragione e la Scrittura, diventano indipendenti l'una dall'altra, anche se compatibili. Ancora per Grozio, Hobbes e Locke la Scrittura conferma ciò che la ragione da sola è già in grado di scoprire. Ma, quando si esige una conoscenza scientifica della morale, allora il diritto naturale si concepisce come un insieme di regole razionali dedotte da principi primi, e della Scrittura non c'è più bisogno del tutto. Di conseguenza, la sopravvivenza del giusnaturalismo cattolico fu affidata alla possibilità di dimostrare che i suoi specifici contenuti potevano esibire i caratteri di un'etica razionale contrapposta a quella illuministica.

Agli inizi dell'Ottocento la dottrina cattolica non aveva ancora una propria compattezza filosofica ed era segnata da un carattere eclettico con forti influenze del giusnaturalismo di Locke e del sensismo di Condillac. Tuttavia, a metà dell'Ottocento, i segni di una ripresa della tradizione filosofica cattolica del diritto naturale si sono manifestati con chiarezza soprattutto nel pensiero di Antonio Rosmini (1841-43) e in quello di Luigi Taparelli D'Azeglio (1840-43). Alla fine dell'Ottocento il ritorno al pensiero di Tommaso d'Aquino permise una fondazione più razionale della dottrina cattolica del diritto naturale, che fu rielaborata in modo compiuto. Ancora oggi si può affermare che quella tomistica rimane l'unica dottrina organica del diritto naturale, dentro e fuori della Chiesa cattolica. Per un'attenzione filosofica del protestantesimo al diritto naturale si deve aspettare l'esperienza tragica dell'Olocausto.

Lungo tutto il Novecento il pensiero di Tommaso d'Aquino ha dimostrato la sua eccezionale capacità di sopravvivere alle sue transeunti interpretazioni. Di conseguenza, il giusnaturalismo cattolico ha risentito in qualche modo di tutte queste varianti interpretative. Dopo aver indicato quali sono quelle principali, cercheremo di tratteggiare gli elementi comuni del giusnaturalismo tomista in questa prima fase della sua rinascita.

La rinascita del tomismo nel pensiero cattolico è stata promossa e supportata dall'enciclica di Leone XIII *Aeterni Patris* (1879) e ha preso l'avvio nelle università pontificie, cioè in ambito ecclesiastico e limitatamente alla formazione culturale del

clero. Per questo la sua prima espressione organica ebbe un carattere marcatamente scolastico, anche se ben diverso da quello medioevale. Tuttavia l'imporsi della questione sociale e le sollecitazioni dell'enciclica *Rerum Novarum* del 1891 spinsero ad un'elaborazione più ampia della parte sociale della dottrina cattolica e, conseguentemente, ad un confronto con le ideologie politiche e sociali del tempo.

Il movimento filosofico e teologico della neoscolastica fu promosso soprattutto dai gesuiti alla fine dell'Ottocento e si diffuse rapidamente, oltre che in Italia, in Belgio, Francia e Germania, aspirando ad assumere il ruolo di filosofia propria della Chiesa cattolica. Soprattutto per quanto riguarda il diritto naturale e la morale i paesi di lingua tedesca furono più fecondi per quest'orientamento di pensiero⁴, sia per la forza di una tradizione razionalistica che accostava troppo Tommaso d'Aquino a Christian Wolff, sia per la necessità di dare sostanza culturale alla presenza politica dei cattolici nella Germania di Bismarck. L'imponenza di questo movimento fu tale che lo si è indicato come una "restauratio christiana juris naturalis" (HOLLERBACH 1974, 114).

In generale l'atteggiamento della neoscolastica fu quello di una contrapposizione frontale alle correnti filosofiche di volta in volta dominanti: al positivismo, al neokantismo e al neoidealismo prima e poi al marxismo, alla fenomenologia, all'esistenzialismo e alla filosofia analitica, tutte filosofie immanentiste. Anche per questo assunse una forma razionalistica ben lontana dall'antica tradizione morale cristiana. Non paga di tanti nemici esterni, al suo interno conobbe un dibattito vivace e, a volte, molto conflittuale e rissoso. La neoscolastica perdurò fino al secondo dopoguerra, anche se gradatamente abbandonò lo stile espositivo originario.

In realtà, la neoscolastica era un metodo di studio e di esposizione del pensiero di Tommaso d'Aquino che inevitabilmente diveniva un suo modo d'interpretarlo. Si trattava di un metodo rigorosamente e rigidamente sillogistico, asciutto, confutatorio e perentorio. La tendenza era quella di stabilire tesi definitorie,

⁴ Qui ricordiamo le opere di Theodor Meyer (1885), Georg von Hertling (1893), Johann Haring (1899), Constantin Gutberlet (1901), Joseph Mausebach (1918), Martin Grabmann (1922).